

Ordinanza
relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura
di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni
prodotti chimici nel commercio internazionale
(Ordinanza PIC, OPICChim)

del 10 novembre 2004 (Stato 1° novembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);

visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1^{bis} della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998³ concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente.

² La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d'assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica a:

- a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente (appendice 1);
- b. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);

RU **2004** 4787

¹ RS **813.1**

² RS **814.01**

³ RS **0.916.21**

- c. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁴ sui prodotti chimici (OPChim).⁵

² La presente ordinanza non si applica:

- a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b. alle materie radioattive;
- c. ai rifiuti;
- d. alle armi chimiche;
- e. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicinali per uso umano e veterinario;
- f. agli alimenti;
- g. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
- h.⁶ alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l'uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.

Art. 2a⁷ Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. prodotto chimico di cui all'appendice 1:
 1. una sostanza figurante nell'appendice 1,
 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim⁸;
- b. prodotto chimico di cui all'appendice 2:
 1. una sostanza figurante nell'appendice 2,
 2. un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell'appendice 2,
 3. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim.

⁴ RS **813.11**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

⁸ RS **813.11**

Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Annuncio di esportazione

¹ Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:⁹

- a. il suo nome e indirizzo;
- b. il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- c.¹⁰ il nome e l'identità della sostanza o i nomi, l'identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all'appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
- d. le quantità che prevede di esportare nell'anno in corso;
- e. il Paese importatore;
- f. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull'etichetta;
- g. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all'eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all'esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
- h. le utilizzazioni previste;
- i. la data prevista dell'esportazione;
- j.¹¹ la scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 20 OPChim¹².

² I prodotti chimici secondo l'allegato 1 sono esentati dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'allegato 2.5 numero 4.2.1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹³ sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.¹⁴

Art. 4 Restrizioni di esportazione

¹ Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹² RS 813.11

¹³ RS 814.81

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4675).

² Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all'appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.¹⁵

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

- a. al momento dell'importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
- b. può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest'ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
- c. l'esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l'esplicito consenso per l'importazione del prodotto chimico.¹⁶

Art. 5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale¹⁷

¹ Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim¹⁸ deve:

- a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:
 1. il nome del fabbricante,
 2. il nome chimico o commerciale,
 3. le iscrizioni relative ai pericoli per l'essere umano e l'ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
- b. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.¹⁹

² ...²⁰

³ L'etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

⁴ Chi esporta un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all'appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d'applicazione della presente ordinanza.²¹

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

¹⁸ RS 813.11

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

⁵ Chi esporta un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall'UFAM secondo l'articolo 8a.²²

⁶ Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all'appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all'appendice 2 dall'Organizzazione mondiale delle dogane nell'ambito del sistema armonizzato (codice HS).²³

Art. 6²⁴

Art. 7 Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d'importazione della Svizzera ai sensi dell'articolo 14.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera

L'UFAM²⁵ è l'autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione PIC.

Art. 8a²⁶ Numero di riferimento identificativo

¹ Entro 15 giorni dal ricevimento dell'annuncio di esportazione di cui all'articolo 3, l'UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:

- a. per ogni prodotto chimico di cui all'appendice 1, sempre che l'annuncio contenga i dati richiesti;
- b. per ogni prodotto chimico di cui all'appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.

² L'UFAM informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)²⁷ in merito agli annunci di esportazione di cui all'articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

²⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

²⁷ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

Art. 9 Collaborazione delle autorità

¹ Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l'UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

² Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l'applicazione della Convenzione PIC.

³ L'UFAM può esigere dall'UDSC i dati necessari all'applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici

L'UFAM stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l'articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

Art. 11 Notifica di norme giuridiche

¹ L'UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).²⁸

² La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l'entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l'allegato I della Convenzione PIC.

Art. 12 Notifica d'esportazione

¹ Se un prodotto chimico di cui all'appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l'UFAM notifica l'esportazione all'autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d'esportazione deve recare le informazioni contenute nell'allegato V della Convenzione PIC.²⁹

² La notifica d'esportazione di un prodotto chimico di cui all'appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.³⁰

³ Se entro 30 giorni dall'invio della notifica d'esportazione non perviene una conferma da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l'UFAM ritrasmette la notifica.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

Art. 13 Conferma di ricezione

L'UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d'esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all'autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

Art. 14 Decisione d'importazione, risposta provvisoria

¹ Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all'iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell'allegato III della Convenzione PIC, l'UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all'articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d'importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.³¹

² La risposta è data d'intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi

¹ L'UFAM pubblica sul suo sito Internet³²:

- a. le risposte della Svizzera (art. 14);
- b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.³³

² L'UFAM tiene l'elenco delle Parti alla Convenzione PIC³⁴ e, su richiesta, lo mette a disposizione.

³ L'UFAM adegua l'appendice 2 alle modifiche dell'allegato III della Convenzione PIC e riporta nell'appendice 1 le pertinenti annotazioni.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 16** Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi

¹ L'UFAM può emanare le decisioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

² L'UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

³² www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

³⁴ L'elenco in questione è ottenibile a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna, oppure può essere visionato gratuitamente o letto sul sito Internet: www.pic.int/Countries.

Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell'UFAM

¹ Al momento dell'importazione e dell'esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell'UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.

² In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l'UFAM. L'UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

Art. 18³⁵ Emolumenti

L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell'UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 2005³⁶ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

³⁶ RS 813.153.1

*Appendice 1*³⁷
(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
1,1,1-tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #	106-93-4	Pesticida
1,2-dicloretoano (dicloruro di etilene) #	107-06-2	
1,3-dicloropropene	542-75-6	Pesticida
2-naftilammina e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico e i suoi sali #	93-76-5	Pesticida
Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile		
Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali		
Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile		
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)	121-14-2	Prodotto chimico industriale
4,4'-diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	Prodotto chimico industriale
4-amminodifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrodifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)	81-15-2	Prodotto chimico industriale
Acefato	30560-19-1	Pesticida

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFAM del 12 mar. 2020 (RU 2020 1175), dal n. II dell'O del 14 ott. 2020 (RU 2020 4675), dal n. I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore il 1° gen. 2021, la voce relativa all'acido perfluorooctanoico, i suoi sali e i composti precursori (RU 2020 807) e dal n. I dell'O dell'UFAM del 18 set. 2023, in vigore il 1° nov. 2023 (RU 2023 539).

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Acetoclor	34256-82-1	Pesticida
Alaclor #	15972-60-8	Pesticida
Aldrina #	309-00-2	Pesticida
Alcani C ₁₀ -C ₁₃ , cloro- #	85535-84-8	Prodotto chimico industriale
Alletrina	584-79-2	Pesticida
Ametrina	834-12-8	Pesticida
Amitraz	33089-61-1	Pesticida
Antrachinone	84-65-1	Pesticida
Arsenico e composti dell'arsenico	7440-38-2 e altri	Pesticida
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– actinolite #	77536-66-4	
– antofillite #	77536-67-5	
– amosite #	12172-73-5	
– crocidolite #	12001-28-4	
– tremolite #	77536-68-6	
– crisotile	12001-29-5	
Azinfos metile #	86-50-0	Pesticida
Bendiocarb	22781-23-3	Pesticida
Bensulide	741-58-2	Pesticida
Bensultap	17606-31-4	Pesticida
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo ³⁸	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bioalletrina	584-79-2	Pesticida
Bioresmetrina	28434-01-7	Pesticida
Bis(triclorometil)solfone	3064-70-8	Pesticida
Bitertanolo	55179-31-2	Pesticida
Cromato di piombo	7758-97-6	Prodotto chimico industriale

³⁸ Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all'1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)	12656-85-8	Prodotto chimico industriale
Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34)	1344-37-2	Prodotto chimico industriale
Bromacil	314-40-9	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Butafenacil	134605-64-4	Pesticida
Butraline	33629-47-9	Pesticida
Butilato	2008-41-5	Pesticida
Cadmio e composti del cadmio	7440-43-9 e altri	Prodotto chimico industriale
Cadusafos	95465-99-9	Pesticida
Carbaril	63-25-2	Pesticida
Carbendazim	10605-21-7	Pesticida
Carbofuran #	1563-66-2	Pesticida
Carbosulfan	55285-14-8	Pesticida
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Clorfenvinfos	470-90-6	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloropicrin	76-06-2	Pesticida
Clortal-dimetile	1861-32-1	Pesticida
Cloruro di colina	67-48-1	Pesticida
Cinidon-etile	142891-20-1	Pesticida
Cianammide	420-04-2	Pesticida
Cianazina	21725-46-2	Pesticida
Cibutrina	28159-98-0	Pesticida
Ciflutrin	68359-37-5	Pesticida
Ciexatin	13121-70-5	Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Decabromodifeniletere #	1163-19-5	Prodotto chimico industriale
Diazinone	333-41-5	Pesticida
Diclobenil	1194-65-6	Pesticida
Diclorvos	62-73-7	Pesticida
Dicloran	99-30-9	Pesticida
Dicofol	115-32-2	Pesticida
Dicrotofos	141-66-2	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Diisobutilftalato (DIBP)	84-69-5	Prodotto chimico industriale
Dimetenammide	87674-68-8	Pesticida
Diniconazolo-M	83657-18-5	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinocap	131-72-6	Pesticida
Di-μ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
Endosulfan #	115-29-7	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Etion	563-12-2	Pesticida
Etossichina	91-53-2	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Fenarimol	60168-88-9	Pesticida
Fenbutatin ossido	13356-08-6	Pesticida
Fenitrotione	122-14-5	Pesticida
Fenpropatrin	39515-41-8	Pesticida
Fention	55-38-9	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Fentin idrossido	76-87-9	Pesticida
Fentin acetato	900-95-8	Pesticida
Fenvalerate	51630-58-1	Pesticida
Flurenol	467-69-6	Pesticida
Flusilazolo	85509-19-9	Pesticida
Furatiocarb	65907-30-4	Pesticida
Guazatina	108173-90-6	Pesticida
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 \leq n \leq 7$)		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$ #	68928-80-3	Prodotto chimico industriale
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida, prodotto chimico industriale
Esabromociclododecani (HBCDD) #	3194-55-6 25637-99-4	Prodotto chimico industriale
Alfa-esabromociclododecano#	134237-50-6	Prodotto chimico industriale
Beta-esabromociclododecano#	134237-51-7	Prodotto chimico industriale
Gamma-esabromociclododecano#	134237-52-8	Prodotto chimico industriale
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$ #	36483-60-0	Prodotto chimico industriale
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
Esaclorobutadiene	87-68-3	Prodotto chimico industriale
Esaconazolo	79983-71-4	Pesticida
HBFC: tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Idrametilnon	67485-29-4	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Ioxynil	1689-83-4	Pesticida
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Isoproturon	34123-59-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida
Malation	121-75-5	Pesticida
Metabenzthiazuron	18691-97-9	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Metilparation #	298-00-0	Pesticida
Metoxuron	19937-59-8	Pesticida
Mevinfos	7786-34-7	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Monolinuron	1746-81-2	Pesticida
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclordifenilmetano		Prodotto chimico industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nabam	142-59-6	Pesticida
Naled	300-76-5	Pesticida
Nonilfenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Novaluron	116714-46-6	Pesticida
Ottabromodifenilettere C ₁₂ H ₂ Br ₈ O	32536-52-0	Prodotto chimico industriale
Ottilfenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale
Ottilfenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Ometoato	1113-02-6	Pesticida
Oxadiargil	39807-15-3	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Ossidemeton-metile	301-12-2	Pesticida
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pebulato	1114-71-2	Pesticida
Pentabromodifenilettere $C_{12}H_5Br_5O$ #	32534-81-9	Prodotto chimico industriale
Pentaclorobenzene	608-93-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #	87-86-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Acido perfluorottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate #	335-67-1 e altri	Prodotto chimico industriale
Perfluorottano sulfonati (PFOS) $C_8F_{17}SO_2X$ (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri) #	1763-23-1 2795-39-3 e altri	Prodotto chimico industriale
Permetrina	52645-53-1	Pesticida
Pertano	72-56-0	Pesticida
Forate#	298-02-2	Pesticida
Fosalone	2310-17-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Procimidone	32809-16-8	Pesticida
Prometrina	7287-19-6	Pesticida
Propaclor	1918-16-7	Pesticida
Propanil	709-98-8	Pesticida
Propargite	2312-35-8	Pesticida
Propazina	139-40-2	Pesticida
Profam	122-42-9	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Propoxur	114-26-1	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilosialchilici e arilmercurici #		Pesticida, prodotto chimico industriale
Quintocene	82-68-8	Pesticida
Resmetrin	10453-86-8	Pesticida
Rotenone	83-79-4	Pesticida
Siduron	1982-49-6	Pesticida
Simazina	122-34-9	Pesticida
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	Prodotto chimico industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Temefos	3383-96-8	Pesticida
Terbacil	5902-51-2	Pesticida
Terbufos	13071-79-9	Pesticida
Terbutrina	886-50-0	Pesticida
tetrabromodifenilettere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O #	40088-47-9	Prodotto chimico industriale
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di tetraclorofenossici		
Tetraclorvinfos	22248-79-9	Pesticida
Tetradifon	116-29-0	Pesticida
Tetrametrina	7696-12-0	Pesticida
Tiociclam idrogenossalato	31895-22-4	Pesticida
Tiodicarb	59669-26-0	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Tiometon	640-15-3	Pesticida
Tolilfluamide	731-27-1	Pesticida
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Triadimefon	43121-43-3	Pesticida
Triasulfuron	82097-50-5	Pesticida
Triclorfone #	52-68-6	Pesticida
Tridemorf	24602-86-6	Pesticida
Triflumuron	64628-44-0	Pesticida
Trifluralin	1582-09-8	Pesticida
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)	115-96-8	Prodotto chimico industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale
Vamidotion	2275-23-2	Pesticida
Vinclozolin	50471-44-8	Pesticida
Zineb	12122-67-7	Pesticida
Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributyl-stagno #	56-35-9 e altri	Pesticida

Appendice 2³⁹
(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all'allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
2,4,5-T e i suoi sali ed esteri	93-76-5*	Pesticida
Alaclor	15972-60-8	Pesticida
Aldicarb	116-06-3	Pesticida
Aldrina	309-00-2	Pesticida
Azinfos-metile	86-50-0	Pesticida
Binapacril	485-31-4	Pesticida
Captafol	2425-06-1	Pesticida
Carbofuran	1563-66-2	Pesticida
Clordano	57-74-9	Pesticida
Clorodimeform	6164-98-3	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	Pesticida
DDT	50-29-3	Pesticida
Dieldrina	60-57-1	Pesticida
Dinitro- <i>orto</i> -cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d'ammonio, il sale di potassio e il sale di sodio)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinoseb e i suoi sali ed esteri	88-85-7*	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	Pesticida
Endosulfano	115-29-7	Pesticida
1,2-dicloretoano	107-06-2	Pesticida
Ossido d'etilene	75-21-8	Pesticida
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticida
HCH (isomeri misti)	608-73-1	Pesticida

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I delle O dell'UFAM del 12 mar. 2020 (RU 2020 1175) e del 18 set. 2023, in vigore il 1° nov. 2023 (RU 2023 539).

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Eptacloro	76-44-8	Pesticida
Esaclorobenzene	118-74-1	Pesticida
Lindano	58-89-9	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici		Pesticida
Methamidophos	10265-92-6	Pesticida
Monocrotophos	6923-22-4	Pesticida
Parathion	56-38-2	Pesticida
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	87-86-5*	Pesticida
Forate	298-02-2	Pesticida
Toxafene	8001-35-2	Pesticida
Triclorfone	52-68-6	Pesticida
Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:		Formulato pesticida altamente pericoloso
– di benomile a una concentrazione uguale o superiore al 7 %	17804-35-2	
– di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	
– di tirame a una concentrazione uguale o superiore al 15 %	137-26-8	
Phosphamidon (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)	13171-21-6 (miscela, [E] e [Z]-isomeri) 23783-98-4 ([Z]-isomero) 297-99-4 ([E]-isomero)	Formulato pesticida altamente pericoloso
Methylparathion (alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con il 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti l'1,5 % o più di ingrediente attivo)	298-00-0	Formulato pesticida altamente pericoloso

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– actinolite	77536-66-4	
– antofillite	77536-67-5	
– amosite	12172-73-5	
– crocidolite	12001-28-4	
– tremolite	77536-68-6	
Ottabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– esabromodifeniletere	36483-60-0	
– eptabromodifeniletere	68928-80-3	
Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– tetrabromodifeniletere	40088-47-9	
– pentabromodifeniletere	32534-81-9	
Decabromodifeniletere	1163-19-5	Prodotto chimico industriale
Esabromociclododecano	25637-99-4	Prodotto chimico industriale
	3194-55-6	
	134237-50-6	
	134237-51-7	
	134237-52-8	
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– acido perfluorottano solfonico	1763-23-1	
– perfluorottano sulfonato di potassio	2795-39-3	
– perfluorottano sulfonato di litio	29457-72-5	
– perfluorottano sulfonato di ammonio	29081-56-9	
– perfluorottano sulfonato di dietanolammonio	70225-14-8	
– perfluorottano sulfonato di tetraetilammonio	56773-42-3	
– perfluorottano sulfonato di didecildimetilammonio	251099-16-8	
– N-etil perfluorottano sulfonamide	4151-50-2	
– N-metil perfluorottano sulfonamide	31506-32-8	
– N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide	1691-99-2	
– N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide	24448-09-7	

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
– fluoruro di perfluorottano sulfonile	307-35-7	
Acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati, comprese:	335-67-1	Prodotto chimico industriale
– tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroetil li- neare o ramificato con la formula C_7F_{15} - direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale,		
– tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroetil li- neare o ramificato con la formula C_8F_{17} - come elemento strutturale;		
esclusi:		
– i composti con la formula $C_8F_{17}-X$, dove $X = F, Cl, Br$,		
– i composti con la formula C_8F_{17} - $C(=O)OH$, $C_8F_{17}-C(=O)O-X'$ oppure $C_8F_{17}-CF_2-X'$ (dove X' designa un qualsi- voglia gruppo, compresi alcuni sali),		
– l'acido perfluorottano solfonico (PFOS) e i suoi derivati; ($C_8F_{17}SO_2X$ (dove $X = OH$, sale metallico ($O-M^+$), alogenuro, ammido e altri derivati, compresi i polimeri).		
Bifenili polibromurati (PBB)	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Paraffine clorate a catena corta	85535-84-8	Prodotto chimico industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	Prodotto chimico industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	Prodotto chimico industriale

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Tutti i composti del tributilstagno, compresi:		Pesticida/ prodotto chimico industriale**
– ossido di tributilstagno	56-35-9	
– fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	
– metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	
– benzoato di tributilstagno	4342-36-3	
– cloruro di tributilstagno	1461-22-9	
– linoleato di tributilstagno	24124-25-2	
– naftenato di tributilstagno	85409-17-2	

* Sono indicati solo i numeri CAS dei composti d'origine. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d'orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)⁴⁰.

** Tutti i composti del tributilstagno sono iscritti nell'appendice III della Convenzione PIC sia nella categoria «pesticida» sia nella categoria «prodotto chimico industriale». Dapprima questi prodotti chimici erano stati iscritti nell'appendice III nella categoria «pesticida» in seguito alla decisione RC-4/5 della Conferenza delle parti. L'emendamento all'appendice III è entrato in vigore il 1° febbraio 2009. Successivamente l'appendice III è stata modificata dalla decisione RC-8/5 della Conferenza delle Parti per includere tutti i composti di tributilstagno nella categoria «prodotto chimico industriale». Questa modifica è entrata in vigore il 15 settembre 2017.

⁴⁰ I testi di questi documenti sono ottenibili a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna, o possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet: www.pic.int > The Convention > Chemicals.